

Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

PERSONA, LIBERTÀ E GIUSTIZIA IN GIORGIO LA PIRA*

di Ciro Palumbo**

«L'uomo non sopporta che sia sovrano un uomo, ma che sia sovrana la legge giusta»

G. LA PIRA

1.Il giurista, la persona-individuo e il diritto: principi e valori

La Pira¹ che bisogna attingere per comprendere la riflessione sul diritto e sulla giustizia. La formazione di La Pira si fortifica con gli insegnamenti di Pugliatti e Betti, il primo, quasi esattamente coevo, un compagno e amico 'ideale' di studi e confronti; il secondo, una vera guida scientifica, col quale strinse l'unione allievo-maestro. A questi indirizza una lettera, datata 21 febbraio 1927, nella quale esprime la sua chiara vocazione: «Io ho ben netta dinanzi a me la meta che debbo prefiggermi (e che mi sono prefissa): lo studio del diritto romano ...: esso trascende il senso comune di

^{*} Contributo sottoposto a double blind peer review.

^{**} Ricercatore di Filosofia del diritto presso l'Università di Roma "La Sapienza".

^{*} Università 'Sapienza' di Roma.

¹ P. CATALANO, La Pira, Giorgio, in Dizionario Enciclopedico, vol. X, Torino, 1969, p. 991.

studio, per assumere ... valore di strumento della mia medesima formazione interiore. Ha un valore ideale grandissimo e costituisce il tratto caratteristico della mia 'persona'»².

La Pira era evidentemente attratto dalla presentazione di un corpo normativo dalle tematiche complete e diffuse. Si vedrà più avanti come lo stesso sia attratto anche da quella forma estetica del 'geometricamente preciso', dimensioni che attraggono il senso estetico universale. La sua espressione, poi, il 'tratto caratteristico' della persona, sollecita riflessioni salienti ed attuali: è questa - ancora oggi - un'espressione degna di significato? Che cos'è diventato il 'tratto caratteristico', ovvero la peculiare originalità di una persona, davanti alla questione del giusto? Davanti all'esecuzione dei modelli legali, può ancora dirsi che la 'persona' è riconosciuta nella sua peculiarità? Nel suo essere differente dalle altre persone? E, sotto il profilo giuridico, che non è quello ne' dei social ne' del marketing, la persona è ancora tale ed è ancora portatrice di una particolarità del caso giuridico? O, invece, tutte le persone sono uguali secondo identità numerica e non uguaglianza sostanziale, e quindi tutti i casi sono parimenti uguali in quanto identici o simili? Insomma, la 'casistica', termine che ormai ricorre da troppo tempo, tradendo anche quel 'senso comune' delle istituzioni giuridiche romaniste, riguarda anche le persone ed ha sconvolto il mondo delle 'istituzioni' giuridiche?

Oggi si assiste all'ab-uso dell'ufficio di 'giurista': che ne è, dopo le 'istituzioni' classiche della giuridicità, della persona del giurista? Essere giurista: tutti si 'improvvisano' giuristi, dai rappresentanti dell'economia a quelli della politica; e ciò accade, per certi versi, persino nello scadere di alcuni ambienti giudiziari, dove si pronunciano i giudizi giuridici, e non di altro tipo. Chi sono queste 'persone'? Cos'hanno e cosa conservano della 'persona' umana? Chi è oggi il giurista?

Ricorda Grossi come per La Pira «l'esser giurista è un abito intrinseco, se ci è consentito di usare questa non scorretta terminologia della teologia scolastica, è una radicazione caratteriale che permette al soggetto una lettura tutta puntuale e tutta peculiare del mondo»³.

Solo attraverso questa 'radicazione caratteriale' ha ragione di trovare nucleo costitutivo l'insopprimibile diritto alla Weltanschauung, non tanto come visione, e quindi concezione, del mondo, ma soprattutto come intuizione, incessante, dello stesso. Ogni persona, ogni individuo, intende se stesso e il mondo in modo originale e diverso dagli altri. In ciò si radica sia il diritto alla possibilità, sia il diritto

_

² G. LA PIRA, Lettere a Salvatore Pugliatti (1920-1939), Roma, 1980, Presentazione, pp. 43-44.

³ P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili dei giuristi, Milano, 2008, p. 49.

all'essere 'io', quell''io' che non è un altro, oltre un 'ordine di cose' o una naturalità scientifica che nega il 'possibile'.

Come è potuto accadere che gli uomini e le donne non possano accedere più a presentare il libero sviluppo delle loro personalità, le proprie 'intuizioni del mondo'? Come possono esser visti un pericolo i portatori di un diritto all'espressione e manifestazione della creatività? Chi vi riesce elide i modelli-idoli. Sono forse i nuovi 'profili' umani, quelli imposti dalla positività normativa, a servizio del mercato e dei poteri più forti, a 'comandare' una 'moda' della persona, contro la 'persona a modo'? Chi è oggi 'persona' 'a modo'? È quella che presenta una propria dignità e originalità nel rispetto dialogico dell'altro e dei principi universali del diritto, costitutivi della realtà umana? O è, invece - in quanto è imposto di esserlo - una persona come modello della moda imposta? O, addirittura, l'espressione è obsoleta e priva di rilievo?

Quali sono oggi i principi giuridici - che muovono gli altri, come quelli costituzionali - che 'curano' la libertà economica della persona? Se il mezzo del mercato è il danaro, bene fungibile per eccellenza, e questo mezzo non è attraversato dal principio giuridico di proporzione, come può nominarsi la dignità umana⁴? Come si concilia la dignità con una libertà non esperibile? Chi ha meno mezzi, o alcuno, conserva gli stessi diritti che hanno genesi in questi principi giuridici? Chi è economicamente debole, insomma, ha un diritto debole? O il diritto è tale per tutti in quanto universale?

Il problema è anche leggibile sotto la luce del raffronto tra linguaggio del diritto, che è il dialogo e il processo dialogico in genere, e linguaggio del mercato, il danaro: il primo richiede un lento e complesso itinerario, implicando un tempo di riflessione sulle considerazioni che promanano dalle parole e dallo scambio dialogico; il secondo è veloce, al punto che l'ingiusta operazione mercantile si consuma nell'immediato a danno della persona; e il tempo per il 'giusto' recupero, riaffermazione del diritto, lascia disperdere tracce e genera sofferenze incolmabili in una condizione-limite (alla persona umana) inaccettabile. Eppure il mercato si serve della legge!

Allora quale legge? Giusta? Ingiusta? Bisogna, dunque, prestare attenzione: spesso il richiamo ai 'principi', che in La Pira costituiscono un movente essenziale della 'persona', non sono avvertimenti formalistici, tipici del bigottismo posto a metà del gioco teorico tra morale e diritto: lo scavo nei principi rappresenta una intenzione umana di voler fuggire la complessità de-costitutiva della persona,

Saggi

⁴ L'art. 41 della Costituzione Italiana recita che "l'iniziativa economica privata è *libera*. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

soprattutto quando questa complessità – che doveva essere il risultato di una lotta contro gli accentramenti e totalitarismi – è divenuta solo 'funzionale' al mercato stesso a scapito dell'individuo. Il riferimento ai principi, almeno secondo una lettura lapiriana, si presenta come ripresa di un itinerario comune, perché ha un nucleo in un qualche senso comune⁵, che è l'umano stesso, ricercato con gli altri e col quale tutti iniziano il cammino per l'affermazione di se stessi 'con' e non 'sopra' gli altri.

La Pira aveva, a questo fine, colto un metodo, e lo andava scovando nei classici del diritto romano, nelle 'Istituzioni' di Gaio – appunto – che, come sottolinea ancora Grossi, «non son per lui un libriccino innocuo ..., ma piuttosto ... un breviario metodico, un metodo, con cui ridurre la complessità dei fatti a linee e figure geometricamente precise»⁶.

Cosa, oggi, potrebbe aver più valore, se non questo tentativo di ordinare, precisare, ritrovare...per ripartire? Insieme a quanto altro ancora ciò potrebbe dare risposta alla ricerca di un 'fondamento'? Il valore, come tale, appare non potersi nominare; parimenti il fondamento; ed anche il normale o il regolare. Figurarsi il naturale o il morale. Stessi problemi, e non apparenti, investono il giusto. Si tratta di un 'complesso' di parole e termini che ricorrono nel linguaggio comune ma che assumono, a seconda dei contesti, diverse prospettive di significato. Se e quando pronunciati, destano spesso critica: eppure si tratta di parole. Si pensi alle espressioni colloquiali è normale, è regolare, è naturale; o, anche, è nell'ordine delle cose. O, peggio, se ad esse viene preposta la negazione non. Allora potrebbe ritenersi esser quantomeno giusto che la ricerca sia e resti un diritto come tale, come lo sia anche la giuridica ed intramontabile possibilità di dire 'io' e di dire è umano.

Ecco, questo è uno dei punti. Cos'è oggi umano (!?). 'Io' può esser detto da chi resta appeso senza termine all'aspettativa di riconoscimento giuridico di 'persona', di 'io', lasciato lì in quanto deve prima pervenire un *intendersi formale* sul riconoscimento di *figure formali*, quale quella di apolide o rifugiato politico; e ciò in quanto i giuristi sono impegnati a discutere le ragioni politiche dell'arrivo di una persona su un territorio, e non il fatto che si tratta che siano giunti degli uomini e delle donne. Il giurista è impegnato – gli viene anzi chiesto di impegnare il suo tempo anche in ambiti istituzionali – e lui si rende sovente disponibile, a discutere del fatto che il diritto di circolazione sia stato violato per oltraggio a normazione

Saggi Nomos 2-2018

-

⁵ I. KANT, Critica del giudizio, cit., § 40.

⁶ P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili dei giuristi, cit., p. 49. Si veda anche in ID., Stile fiorentino: gli studi giuridici nella Firenze italiana: 1859-1950, Milano, 1986, pp. 101-102.

legale, spesso ingiusta, piuttosto che affannarsi ad affermare che esso è un diritto universale, tale in quanto «si radica in principi universali del diritto»⁷.

Chi è il giurista se non comprende questo? Come è potuto diventare un mero 'tecnico delle norme' piuttosto che curare il suo essere un «artista della ragione» ? Come ha potuto permettere che la grammatica normativa, con la giustizia legale, abbia soppiantato il linguaggio del diritto e la giustizia giuridica? Come si presenta «davanti a se stesso» 10, come giurista, se guarda in questo modo la giuridicità esistenziale degli altri?

Sono messi da parte il *principio della persona* e quello di *solidarietà*, che sono universali in quanto nucleo fondante dal quale si declina lo stesso 'essere persona', l''essere comunità' e l'istituire il diritto mediante le leggi.

Per La Pira l'ambito delle leggi si riferisce sì ad un diritto positivo, ma questo deve presentare costantemente l'unità dei principi universali, che va di pari passo con quella di una forma positiva che assuma la storia degli individui come particolare ed edificatoria dell'umano stesso, a partire dall'esperienza di 'persona' di ognuno. Rivolgersi ai principi significa coglierne qualità e universalità: quello della persona è un principio nel senso di un inizio, e a questo si deve guardare per comprendere e recuperare significato e senso di una esistenza giuridica. In questa direzione «la persona è la condizione imprescindibile» ¹¹, quindi principio (principale-iniziale) per procedere dall'ideare il diritto all'istituirlo attraverso la codificazione del diritto positivo.

È in questo senso che La Pira parla di una «unità di ordine»¹², in una direzione di un formalismo giuridico che chiede di essere varcato nei suoi fondamenti teoretici come 'non soltanto legale', una sorta di forma istituita e sempre istituibile che esprime armonia tra le diverse 'intuizioni del mondo', intese, nel diritto, come differenti interpretazioni giuridiche. Tale differenza non costituisce un pericolo se è attraversata dalla terzietà del diritto, ispirata a principi comuni, che vivono nella forma istituita dello Stato.

Realtà presente e storia (delle realtà che sono state esistenti) si confrontano costantemente nella dinamica delle controversie umane per l'affermazione delle libertà e della giustizia: per questo, se da una parte può dirsi che «il presente umano

⁷ B. ROMANO, Principi generali del diritto. Principio di ragione e principio dialogico, Torino, 2015, p. 34.

⁸ Cfr. P. LEGENDRE, *Il giurista artista della ragione*, Torino, 2000.

⁹ L. AVITABILE, *La filosofia del diritto in Pierre Legendre*, Torino, 2004, p. 184.

¹⁰ F. LANCHESTER, *Un giurista davanti a se stesso*, in "Quaderni costituzionali", n. 1, 1983, pp. 5 ss., in C. SCHMITT, *Un giurista davanti a se stesso*. *Saggi e interviste* (a cura di G. Agamben, Neri Pozza), Vicenza, 2006, pp. 151 ss.

¹¹ L. AVITABILE, *Interpretazione del formalismo giuridico in E. Stein*, Torino, 2012, p. 47.

¹² G. LA PIRA, *Premesse alla politica*, in *Per una architettura cristiana dello Stato*, Firenze (1945), 1954, p. 215.

non è un che di statico e definitivo» ¹³, dall'altra deve anche dirsi che è proprio questo dinamismo della persona a consentire il dubbio sulla (con)fusione tra storia e diritto, ove questo è ritenuto mera «espressione» ¹⁴ di quella: io non riconosco il diritto perché è (esiste) nella storia e nella società; lo riconosco, piuttosto, in quanto – nella direzione di La Pira – è il nucleo del 'valore della persona umana' ¹⁵.

Riconoscere il diritto 'come' (prodotto della) storia, significa dar rilievo alla libertà 'fino alla coattività' legale, e non oltre; al di là della forma legale della coattività, invece, vi è un riferimento alle *persone*, alla unità di ordine armonico delle loro volontà che, per quanto traducibili in una forma di volontà generale 'statale', sono e restano riferibili alla volontà umana degli individui; ed è questa, infatti, che è centrale nel diritto, in quanto consente di attivare l'arte ermeneutica direzionata alla ricerca di connettere e separare norme positive e motivazioni che le muovono, attività in cui diviene essenziale il darsi di uno specifico atteggiamento umano, una sorta di *capacità di tematizzare*, di costituire un insieme di domande che rinviano al di là di un ambito circoscrivibile in oggettivazioni chiuse, sperimentabili e verificabili nelle operazioni della *scienza* e della *tecnica* del legale.

Questo atteggiamento, di accedere a tematizzare, è proprio dell'essere umano, descrivibile come «atteggiamento teoretico», che «si fonda ... su un'epoché volontaria ['messa tra parentesi'] da qualsiasi prassi»¹⁶ e che nel giurista concerne il cercare e mettere in questione il senso della normatività positiva, volgendo lo sguardo verso l'infinita creatività umana, che si rivolge a scopi, identificativi di una progettualità futura, così eccedendo « tutti i sistemi culturali che già sono sorti nel corso della vita dell'umanità»¹⁷; proprio come quanto 'risulta' positivizzato, già dato. La creatività oltrepassa i «valori che sorreggono espressamente o implicitamente»¹⁸ questi sistemi dati, come anche i sistemi giuridici. L''io', ogni 'io', pensa, immagina, desidera al futuro, presentando costantemente il diritto al possibile svolgimento del suo stesso 'io', della persona.

La ricerca del senso si svolge, quindi, sì nel rispetto della legalità ma non esaurisce i giuristi in «tecnici dell'applicazione delle norme» ¹⁹, esigendo che l'azione di ricercare sia attraversata costantemente dall'arte dell'ermeneutica.

¹³ L. STURZO, La società: sua natura e leggi, Bologna, 1960, p. 47.

¹⁴ ID., Lettere non spedite, Bologna, 1996, p. 57.

¹⁵ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, Firenze, 2009.

¹⁶ E. HUSSERL, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, 2002, p. 341.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ P. CALAMANDREI, Fede nel diritto, Roma-Bari, 2014, p. 15.

Che ne è di questa arte davanti ad una attuale e chiara tendenza ad un totalitarismo che assume i tratti della dominazione del mercato sul diritto? Cosa residua, ci si domanda con La Pira, della *persona* umana? Si è davanti ad una forma di totalitarismo diversa dagli schemi classici conosciuti nella storia²⁰, e contro il quale La Pira polemizza fortemente, già allora a partire dal costituzionalismo degli Stati totalitari, ma pure da quello delle costituzioni «di tipo individualista»²¹ e «di tipo socialista»²², imputate di essere profondamente errate in quanto traduzioni giuridiche di «errate metafisiche»²³.

L'esperienza dei regimi sollecita, negli studi di La Pira, la riflessione sul diritto, surrogato dal funzionalismo del legale e dei sistemi totalitari. Il pensiero dell'autore presenta tratti attualissimi davanti al totalitarismo tecnologico: nella riflessione attuale l'orizzonte del 'totalitario' è divenuto l'espressione più acuta di una legalità sistemica che pone il diritto in una subordinazione meccanica allo scorrere delle norme e del mercato, ai tecnicismi che 'tagliano' e conformano, mediante le reti informatiche, le volontà di produttori e consumatori, alternando messaggi veloci in formule e schemi, con l'unico obiettivo che è l'esecuzione del sistemismo e del legalismo della forma; il tutto finalizzato a che vinca il prodotto e la sua diffusione economica, senza attenzione alla qualità delle relazioni inter-personali, fossero anche solo quelle di una mera compravendita.

Il pensiero di La Pira è attuale anche quando si rivolge la riflessione all'umano e al giusto, opposti dell'inumano e dell'ingiusto: la tendenza al male e all'ingiusto non è costitutiva dell'umano, e non lo è già ad una prima osservazione biologica. Quando, infatti, ci si procura accidentalmente una ferita del corpo, immediatamente si attivano una serie di processi fisiologici e biologici finalizzati al riparo della lesione. Questa caratteristica, comune anche ad altri viventi non umani, lascia cogliere il concetto di non-male e ordinazione al bene. Questa ordinazione' non è in un ordine delle cose, ma, soprattutto nell'umano, assume i tratti di una pretesa anche spirituale a questa conservazione della persona, che si attua e si sviluppa, in ogni individuo – proprio in virtù della particolarità della ragione diversa dalle ragioni degli altri – in modo singolare e originale, proiettato a se stesso, all'altro e al futuro, nella cooperazione solidale tra gli individui. L'attenzione, anche qui, va oltre il corpo, ricade sempre sulla *persona*²⁴, unità senso

Saggi Nomos 2-2018

-

²⁰ Il riferimento polemico costante di La Pira è soprattutto verso lo stato totalitario di origine hegelianamarxista ed hegeliana-fascista, i quali, in diverso modo, subordinano la persona. Sul punto vedi G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, cit., p. 7.

²¹ G. LA PIRA, *La casa comune* (1979), Roma, 1996, p. 131.

²² Ihidem.

²³ Ibidem.

²⁴ S. COTTA, *Diritto Persona Mondo umano*, Torino, 1989, pp. 59 ss.

materiale e immateriale (spirito), in potenza e in atto²⁵, in teoria e in pratica²⁶, in pensiero e azione, unica capace di selezionare gli itinerari di ricerca dei contenuti di bene e male, di giusto e ingiusto.

Anche le note autobiografiche ²⁷ di La Pira rappresentano il versante della singolarità in quanto consentono di verificare la sua personalità monolitica²⁸, nel senso che è manifesta una inscindibilità dei vari aspetti del pensiero e dell'azione, siano essi riferiti al diritto, alla politica o alla religione: già all'interno di questa inscindibilità, in La Pira compare *il primo nucleo dell'inscindibile*: la persona. Attraverso gli studi di Tommaso, La Pira compie il tentativo eccellente di restituire il 'valore della persona umana', attraverso l'indagine sull'individuo umano che trova una sua genesi nel bisogno di combattere gli errori derivati dalle impostazioni del pensiero metafisico circa gli enti sociali che, divenuti la meta dell'esistenza ordinata, non solo hanno tradotto la comunità in totalità ma hanno anche, per contro, svuotato il singolo della sua originalità.

Ciò La Pira lo afferma a proposito di una indagine sull'individuo umano, non utilizzando mai la parola individuo senza la parola umano che vi segua; anzi, «l'espressione individuo umano coincide totalmente con l'altra più in uso: persona umana»²⁹. La Pira così nega decisamente un fondamento che differenzi l'individuo dalla persona: se è vero che questa differenza si colloca su due piani diversi, quello inferiore della materia in quanto individuo, quello superiore dello spirito in quanto persona, è anche vero che l'individuo umano, nella sua inscindibile unità di materia e spirito, è 'persona': ed è tale perché la sua natura è razionale, chiarendo così il riferimento a Boezio, per il quale «persona est individua substantia rationalis naturae»³⁰.

Questa accurata indagine, cui La Pira ha rivolto i suoi studi, spiega ancora perché si tratta di una questione di *Principium*: esso è l'inizio dell'umano non come genesi biologica, ma come unità di spirito e materia, che traducono i temi della giustizia e dell'armonia nella convivenza secondo lo *iustum*, appunto il diritto.

Questo 'diritto' con La Pira è indagato anche a partire da una forte critica hegeliana secondo la quale il valore dell'uomo va ricercato in una Legge che sia discriminatrice del bene e del male: si tratta della legge costitutiva dell'umano che

Saggi

²⁵ TOMMASO D'AQUINO, Summa Theologiae, I, 75, 2.

²⁶ B. ROMANO, Giudizio giuridico e giudizio estetico. Da Kant verso Schiller, Torino, 2013, p. 153 ss.

²⁷ Sono scritte sulla prima pagina della copia dei *Digesta Iustiniani* che La Pira utilizzava, come si trova annotato in P. CATALANO, *Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira*, Padova, 2003, p. 63.

²⁸ P. CATALANO, La Pira "personalità monolitica": le note nel Digesto, in Il Veltro. Rivista della Civiltà italiana, XLI, 5-6, (settembre-dicembre 1997), p. 349 ss.

²⁹ G. LA PIRA, *Principî*, Firenze (1939), 1975, p. 43.

³⁰ S. BOEZIO, *De persona et duabus naturis*, 3, P.L. 64, 1343.

restituisce ad ogni singolo la sua autenticità di spirito e materia, quella legge che consente di differenziare ognuno tra tutti; un *principio*, appunto, capace di illuminare di contenuti di giusto le grandi strutture e sovrastrutture che compongono la storia dell'associarsi.

All'ubi societas ibi ius 31 si può, per così dire, sostituire l'ubi homo ibi ius. Certamente in La Pira è così, perché nell'uomo è l'inizio, in lui è il valore. Bene e male, giusto e ingiusto, vita mortale e immortale, sono tutte questioni che nella dialettica hegeliana non trovano senso: in Hegel [tutto] ciò che è razionale è reale, e ciò che è reale è razionale 33 e, per questo, una vita che non sia questa vita appare inconcepibile, così come è inconcepibile la contemplazione (giusta) di una individualità che abbia una sua permanenza dopo la morte. Queste, che per Hegel sono costruzioni mentali, che si traducono e vengono accolte dallo stesso in quella sorta di spirale che è il sistema analitico, dove anche «la filosofia è necessariamente sistema» dove anche Dio è assorbito come concetto racchiudente, in La Pira sono – invece – riconosciute come 'questioni architettoniche' dell'esistenza umana.

E, infatti – avverte La Pira –, il punto di vista hegeliano può diventare speculare solo se ci si pone dall'angolo visuale dello spirito universale: se lo spirito è immortale, esso lo è in quanto è anzitutto universale. È la dimensione dell'architettura universale, dell'eterno senso immateriale dell'uomo, ad assegnare valore di umanità alla persona, e per questo a distinguerla dai processi animali e vegetali, dalle leggi biologiche.

La dimensione 'architettonica' alla quale fa riferimento La Pira è un nucleo artistico, che rappresenta il discernimento tra l'umano e gli altri viventi: è il luogo dove le leggi vengono istituite, secondo una estetica ed una volontà che si esperisce mediante atti. È l'uomo che costruisce, edifica, innalza: in una parola, 'crea' la storia di se stesso e del mondo, la direziona e la condiziona. Del mondo classico La Pira ricorda la *polis* che costituisce l'inizio dell'incontro dell'altro e consente il recupero di sintesi tra la storia della teoria e quella della prassi della giuridicità, costituendo il nucleo di senso dell'esistenza umana. l'uomo, attraverso la costruzione delle città ³⁵, inizia a direzionare il senso dell'esistenza umana e a rendersi controfattuale ponendo gli atti, motivati e intenzionati, contro-davanti ai fatti, solo spiegati scientificamente e privi di intenzione; ovvero, inizia ad istituire un senso nei fatti mediante il compimento degli atti, responsabili ed imputabili

³² ID., *Il valore della persona umana*, cit. p. 23.

³¹ G. LA PIRA, *Principî*, cit., p. 192.

³³ G.W.F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Milano 2006, p. 59.

³⁴ ID., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio in AA. VV., Tutto Filosofia, Roma, 2010.

³⁵ P. CATALANO, in Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, cit., p. 127.

dinanzi alla comunità universale, pregni di materialità e spiritualità volitiva. In questo processo è il diritto: l'uomo, con la spinta spirituale dell'architettura e dell'arte, entra costantemente con le proprie azioni nella realtà circostante, cercando di condividere la regola del giusto, volendo conseguire, per mezzo delle proprie e altrui azioni creative e volitive, la modificazione di queste realtà.

In questa direzione sorgono con La Pira delle domande centrali: la societas è una forma giusta autenticamente possibile o è solo il frutto errato/forzato del sacrificio della unione dei singoli? La giustizia può assurgere ad un ente autonomo e disponibile o è il sacrificio delle opere di ognuno? E di qui si sviluppano le vie che nominano il bene comune, lo stato giusto, tutti con una residenza in quella che La Pira chiama la 'città umana': essa è concepibile solo a partire dalla persona, col suo carico di umanità - appunto - che contiene edificazioni e problematiche³⁶ che consentono a La Pira di individuare che ogni studio e disciplina si rivolge alla persona stessa; e così il diritto, come la dottrina politica, ha alla base una determinata metafisica e concezione dell'uomo. Queste influiscono intensamente sul modo di intendere la persona, la società, il loro rapporto, il diritto naturale, lo Stato, la guerra e la pace, il bene e il male. Lo sforzo di indagare la 'persona' è costante negli studi di La Pira, al punto che lo stesso afferma che «tutta questa indagine sull'individuo umano è stata causata dal bisogno di combattere certi gravi errori del nostro tempo che partendo da erronee premesse metafisiche hanno ipostatizzato gli enti sociali ed hanno, inversamente, svalutato l'originalità dell'individuo»³⁷.

In questo clima teoretico nascono anche i *Principi*³⁸, davanti a quello che la Pira riconosce come un 'ambiente sociale' lontano dalla persona e che, per questo, stava cambiando il corso universale dell'intera storia: una questione che subito si affronta nei Principi è che la storia dell'uomo ha raggiunto il suo punto terminale,

Saggi Nomos 2-2018

ISSN 2279-7238

³⁶ Cfr. G. LA PIRA, I problemi della persona umana, in Acta Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae Aq. Et Religionis Catholicae, VIII, Roma, 1943.

³⁷ ID., *Il valore della persona umana*, cit., p. 121.

³⁸ ID., *Principî*, Firenze (1939), 1975. L'opera Principi, n. 1, (Supplemento a vita cristiana-gennaio 1939), ristampa, Firenze, 1975. La rivista 'Principi' è stata fondata nel '39 da La Pira che ne era anche il direttore, e si protrasse fino al 1940, con l'uscita di n. 10 fascicoli, di cui n. 4 doppi. Dopo questa data fu abbandonata per via delle persecuzioni del regime essendo la rivista, seppur in latino, di evidente tema antifascista. La pubblicazione fu decisa durante una riunione di amici convocati per 'scopi musicali' in casa di Mario Calvelli, a Firenze, in Via Garibaldi n. 15. Era presente, tra gli altri, Giorgio La Pira (p. XIV, cit.). Nell'occasione della presentazione della rivista 'Principi', lo stesso La Pira dichiara: «è un supplemento alla rivista vita cristiana, ascetico-mistica, con lo scopo – lo dice il nome principi – di indicare a noi, ai cattolici e a tutti, che la dottrina fascista e nazista, relativa al razzismo e relativa alla guerra, era strutturalmente anticristiana».

apocalittico, con l'avvento della forma più ingiusta che l'uomo conosca: il totalitarismo. Ne è dimostrazione il nazismo, con lo spargimento di odio e morte in una direzione e in un senso fino ad allora mai sperimentati, verso tenebre e distruzione, in cui la guerra non è ne' giusta³⁹ ne' ingiusta, ma solo funzionale alla struttura totalitaria, e falsamente è stata annunciata e svolta come guerra nuova, quando invece si è rivelata piena di atrocità 'scientifiche e tecniche'; in questo dice La Pira - è nuova, nel senso di unica, inconfrontabile con le altre, per la sua specie 'scientificamente demoniaca', che ha raggiunto e giaciuto su quel fondo «dell'abisso storico, satanico»⁴⁰.

E, ad oggi, cos'altro appare di più totalitario se non proprio il dominio della cosa? Al di là del giusto o dell'ingiusto, del bene o del male; solo come funzione del più forte, padrone della cosa, che domina il più debole, che resta confinato tra quelli che La Pira chiama i «poveri»⁴¹, di mezzi e forze: ne è un esempio la potenza del mercato finanziario e della sua cosa economica, quella degli algoritmi e della loro cosa intangibile, sconosciuta ai non calcolatori, quella del web e della sua cosa moda(le), tutti elementi 'nuovi' in senso improprio, in quanto privi di una creatività edificatoria dell'umano, soltanto risolutivi funzionalmente di effimeri disagi, affidati alla tecnica e al consumo piuttosto che alla riscoperta di quel giusto e mai archiviabile nucleo del principium universale delle relazioni umane: la persona e il dialogo.

Anche la guerra, in questi ambiti, non ha più i tratti (caratteristici) della lotta; bensì è solo tra chi è più forte 'già tra i forti': gli altri ne sono esclusi già da tempo. In La Pira la guerra non ha che cause estreme che possano legittimarla⁴², dovendosi condurla solo per realizzare il diritto, il bene comune. In questo senso la guerra presentava anche un suo 'valore', un movente: si pensi alla resistenza, agli oppressi che non possono che ribellarsi quanto la violenza è una costante 'annosa', non possono che tentare un ribaltamento delle sorti, reagire alle ingiustizie. C'era, in quel concetto 'classico' di guerra, una certa connotazione di giustificazione sociale, visibile a tutti, alla storia stessa. Oggi la guerra è invisibile: era visibile quella intesa da La Pira, interpretata come lotta, quello scontro, anche dialogico, tra le relazioni giuridiche intersoggettive, private, nazionali o internazionali, che, però, siccome ispirate al dia-logos, rappresentavano sempre un incontro, seppur fra tensioni,

³⁹ G. LA PIRA, Principî, cit. p. 94. In tal senso P. CATALANO, Unità, pace, giustizia, grazia. Roma-Costantinopoli-Mosca secondo Giorgio La Pira, Soveria Mannelli, 2003, p. 135. Sul tema della guerra giusta cfr. U. GROZIO, Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo, a cura di Fausto Arici-Franco Todescan, introduzione di Guido Fassò, Padova, 2010.

⁴⁰ Apoc. XX, 1, III-IV.

⁴¹ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, cit., p. 25.

⁴² ID., *Principî*, cit., pp. 94-95.

soprattutto quando era posto a repentaglio un elevato valore dell'umano: il diritto, cioè l'umano stesso.

Col secondo conflitto mondiale – avverte La Pira –, la nave della storia stava per affondare, e non perché navigasse senza bussola, ma perché navigava con bussola anti-umana, che alla indicazione del *Nord*, inteso metaforicamente come giustizia del senso esistenziale⁴³ dei diritti e dei doveri, l'amore, il giusto, il bello, il bene, tutto insieme col vero, aveva sostituito l'odio, il male. L'umanità aveva posto una ragione strutturale sopra ogni altra ragione, essenzialmente sopra quella giuridica, e al polo della solidarietà e dell'uguaglianza, che traducono la dimensione della dignità della persona, l'umanità aveva posto la discriminazione dell'uomo e dei popoli. E così la lotta individuava un qualcuno, noto, individuo-individuabile, contro il quale chiedere l'in-contro o fare lo scontro: il rapporto era persona/e-persona/e; oggi la guerra non è più lotta in tal senso: non c'è nessuno dall'altra parte, in quanto il rapporto è diventato tra persona/e-cosa, non individuabile, voluta come ignota da chi possiede gli strumenti per possederla, scambiarla e renderla polvere imprendibile.

Davanti a questo 'nuovo dominio', contro la persona umana e contro i diritti, come può nominarsi ancora la parola *pace*? Tra chi?

Per La Pira lo scopo dell'uomo è la ricerca del valore di umanità e giustizia, in costanza del fatto costitutivo che il valore dell'uomo è nell'uomo; dunque, veramente e ancora «la pace e, perciò, l'unità fra i popoli di tutta la terra è, malgrado tutto, inevitabile»⁴⁴?.

2. Principio di giustizia: kράτος-fides-libertà

Le domande che chiariscono un senso della giustizia, un rientro verso un principio umano, possono essere racchiuse nelle seguenti: è giusto reagire? É giusto chiedere, e cercare di ottenere con qualunque mezzo, la restituzione dell'umanità? E in tal senso la guerra è lecita?

Si tratta di questioni che ripropongono i grandi universali temi dell'uomo, in una chiave che La Pira affronta anche con gli strumenti teoretici della scolastica. Il punto di partenza, l'inizio, è sempre nella persona, nel singolo, e da qui si diramano le articolazioni sociali. La Pira riconosce con Tommaso, che avvicina la

⁴³ B. ROMANO, Il senso esistenziale del diritto nella prospettiva di Kierkegaard, Roma, 1974, p. 235.

⁴⁴ G. LA PIRA, *Unità*, *disarmo e pace*, Firenze, 1971, p. 91.

tesi aristotelica, un sentiero cardine del valore dell'umano: «haec est veritas, quod in natura nihil est praeter singularia existens»⁴⁵.

Come si giunge al diritto a partire da questa singolarità? E cos'è il diritto e quali limiti invalicabili esso trova nella sua genesi?

Davanti ai conflitti e alle ingiustizie, tra queste la totale e totalitaria volontà di pochi di non far conoscere chi governa i tutti, il recupero del valore della persona umana si pone come fine da raggiungere, seguendo il principio del solidale, anticipatore della solidarietà, nel senso che «i singoli uomini sono considerati come membri del corpo sociale in guisa che il bene od il male di ciascuno diventa necessariamente bene o male di tutti» 46, in quanto se è vero che in ogni principio gerarchico c'è un ordine, è anche vero che vi è un principio regolatore della gerarchia che non può che essere un principio costitutivo dell'esistenza umana: il solidale, appunto. E' questo principio che apre le porte alla giustizia distributiva, alla giustizia giuridica e non legale, come quella che invece si sostanzierebbe nell'ordine gerarchico se non fosse illuminato da questo principio costitutivo del 'tra tutti e per tutti'47.

Secondo queste riflessioni *principio dell'umano* e *principio di giustizia* si eguagliano, ponendosi entrambi la stessa dimensione regolatrice: il raggiungimento del bene e del giusto, contro il male e l'ingiusto.

Il quadro di una apparenza di giuridicità sembra chiaro a La Pira che contesta i sistemi totalitari che si sono alternati, e si alternano, presentando la figura di un apparato normativo incapace di esprimere il diritto, ma che, per vero, presenta ed attua con violenza la insostenibile tesi che «tutto nello stato, nulla fuori dello stato» Alla stessa stregua odierna: tutto nel sistema, nulla fuori di esso. Chi non è in rete, non è, e quindi non è persona; ugualmente chi non è nel mercato. Per La Pira bisognava contrapporre a questo principio, di statura anche kelseniana, secondo cui il sistema è il custode di una Grundnorm, della quale i singoli soggiacciono al casuale contenuto che i sistemi totalitari vi inserivano – e quindi un mero principio dichiarativo di legalità – un principio più forte in termini valoriali, più originario alla stessa Grundnorm – come è quello della Urnorm 49 –

⁴⁵ La verità è questa: nella natura delle cose non esiste niente oltre la singolarità (traduzione mia). TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, 29, 2 e I, 45.

⁴⁶ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, cit., p. 124.

⁴⁷ ID., Cinque Principi della morale sociale, in L'Osservatore Romano, Roma, 1939.

⁴⁸ Cfr. G. GENTILE, La dottrina del fascismo, Roma, 1934.

⁴⁹ B. ROMANO, *Principi generali del diritto: principio di ragione e principio* dialogico, cit., p. 16. Per un approfondimento su un principio-valore giuridico-esistenziale della normatività, si veda V. VENIER, *La norma fondamentale. Husserl e la fenomenologia dei valori*, Rivista *Thaumazein*, 2, 2014, p. 301. Interessante

capovolgendo, appunto, il sistema legalistico-normativizzato: il *principio della persona umana*, che si nutre del valore dell'umano stesso e che, pur riconoscendo un giusto principio della socialità e della subordinazione del singolo al bene comune, afferma, però, con fermezza valoriale, che «la suprema finalità di tutto l'aggregato sociale è sempre e soltanto la persona»⁵⁰. Così il principio della legalità diventa leggibile solo alla luce di una guida: il principio-valore della persona umana.

Queste riflessioni sono sollecitate a La Pira non solo dal quadro storico delineato, rappresentativo del male e delle ingiustizie storiche, ma anche da quella profonda personalità 'monolitica' che, rimarcando costantemente che nei principi non vi è divisibilità tra idea e azione, non accoglie una dimensione di giustizia che non sia quella giuridica: quando La Pira nomina la tendenza verso Dio – e si riferisce anche ai temi kantiani – analizza indirettamente che ogni azione mira all'intelligibile; e, questa tendenza, «anche se violata, rimane inflessibilmente obbligante nella volontà: reagisce, anzi, col rimorso e con l'inquietudine: è una luce che nessuna ombra può del tutto oscurare; una legge interiore che ispira a chi la considera venerazione e timore»⁵¹.

Si tratta di una venerazione e di un timore che connettono l'umano al suo principio stesso, al suo limite di 'essere' umano; il potere della persona sta in questo riconoscimento. Mentre, per altro versante, le attuali forme di venerazione e timore si esprimono solo fugacemente, senza un riferimento universale e costante ad un principio, verso una mercatocrazia, capace di servirsi di quel $\delta \tilde{\eta} \mu o \varsigma$ che prima, in quel principio, era vero $k\rho \acute{\alpha} to \varsigma$. Il progresso e la sua velocità costituiscono le nuove forme di potere, spogliate però dell'elemento umano: nei principi giusti gli uomini e le donne lottavano e restavano in tensione, però edificante, nel conferire ad alcuni i poteri rappresentativi di tutti. Il processo era sacrificante, pregno di perdite ed errori, lento, ma volto alla salvaguardia della persona e delle personalità nella futura storia; invece, nel principio soppiantante tutti gli altri, quello del potere del $\delta \rho \acute{o} \mu o \varsigma$, «il sistema del diritto si presenta in una condizione di ritardo, di incapacità di una rapida adeguazione ai processi globali del conoscere, delle scienze, delle tecnologie, qualificati dalla misura imperante della $velocit\grave{a}^{52}$, e quindi il principio di giustizia, in cui è contemplato anche il processo

sul punto è anche quanto riporta B. LEONI, *Lezioni di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli, 2003, pp. 229-230

⁵⁰ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, cit., p. 39.

⁵¹ *Ivi*, p. 112.

⁵² B. ROMANO, *Orientarsi nel pensiero* -Kant- *e nelle norme* -Gadamer-. *Nomos e logos*: Schmitt, Heidegger, Lacan, Torino, 2016, p. 71.

giudiziario, e quello dialogico, in cui si ricomprendono lo scambio delle opinioni e il dibattito, arrivano, quando riescono, sempre in ritardo, sia rispetto alle già date (velocemente) modificazioni della realtà, sia ai danni ed errori ormai consumati. Il diritto finisce per fungere, sempre se e quando vi riesce, da funzionale principio riparatore: il diritto è divenuto funzione in quanto è tolto della persona che lo alimentava e verso il quale la persona esprimeva una fides.

Emerge il concetto di *fides*⁵³ che, in generale, è oggi sostituito dall'affidarsi alternativamente, e secondo contingenza-convenienza, ad un mezzo o ad un altro; come ad una idea e, poi, se necessario per lo scopo, immediatamente anche ad un'altra, purchè si ottenga il *proprium-suum*.

Il riferimento alla *fede* non è come primo inizio significante, ovvero in senso classico, ma come quella dimensione dalla quale muove l'inizio di ogni dimensione valoriale dell'umano.

L'atteggiamento oppositivo a questa *fides*, invece, è rappresentativo, più di ogni altro, di una violazione della dimensione universale del giusto, conduce alla scelta del male e dell'ingiusto: e in questo ambito entra la libertà che, però, è assoluta e pura, nell'arbitrio; non è più riferibile alla *libertà dell'arbitrio*, quella che segue il 'principio' in quanto non è in contraddizione con l'esistenza di una legge regolatrice di quell'itinerario naturale dell'azione che, a tappe ascensionali si eleva dal visibile all'invisibile⁵⁴, dal finito all'infinito, dal fatto all'atto, dalla dimensione del legale a quella del giusto.

L'uomo di questa odierna epoca intende, così, con il puro arbitrio, fuggire ai mali e alle sofferenze, non intende condividerli, vuole trovare ingegni per ingannarsi della loro esistenza, e non li riconosce come universali. Le questioni sull'ingiusto e sul male si chiariscono, invece, nella lettura che La Pira fa della sofferenza umana, sociale e personale, e «si configurano con interrogativi che riguardano l'opposizione tra l'in-giusto ed il giusto, tra il male ed il bene. Nel pensiero giuridico maturano anche come questioni sulla distinzione tra legalità e giustizia» ⁵⁵ che chiedono di riflettere i limiti dell'azione del singolo e quelli dell'attività dello Stato, in tensione costante a causa del «desiderio della libertà» ⁵⁶, in cui La Pira chiarisce l'importanza «del fondamento solido di una limitazione giuridica apportata all'azione di coloro che in una data società detengono il governo della medesima» ⁵⁷: in La Pira vi è un limite che riguarda entrambe le dimensioni, il

⁵⁵ B. ROMANO, *Due studi su forma e purezza del diritto*, Torino, 2008, p. 15.

-

⁵³ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, cit., p. 112.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁶ G. LA PIRA, *Principî*, in Premessa, cit.

singolo e gli enti sociali e, questo limite deve intendersi come invalicabile: è il limite 'naturale' concependo il naturale come umano.

In questo ambito si può cogliere il motivo per il quale La Pira si pone la seguente domanda: «vi sono dei punti cardinali osservando i quali è possibile orientarsi intorno alla struttura e alla finalità della vita?» ⁵⁸ Vi sono cioè dei «principi immutabili»? ⁵⁹.

La Pira, presentando in primo piano questo 'problema', affronta un tutto inerente il dramma delle società: egli pone la complessità come prodotto della disarmonia sociale e culturale, presentando la questione del principio come unità nell'armonia del bene comune e del giusto sociale. Quindi la giustizia, se e in quanto si riferisce a questi principi, è ricerca incessante della luce chiarificatrice dei principi (giuridici).

La Pira coglie questa ricerca, ed anche oltre il sostrato della religiosità; anzi, «religio» 60 è intesa qui come regola, che implica ricerca e scelta, un operare di rispetto e di cura verso la realtà e l'umano e – soprattutto in La Pira – verso la dimensione del trascendente in generale, che consente ad ogni individuo di agire e scegliere liberamente; tant'è che sul punto La Pira afferma: «il compito dello studioso sta nell'osservare gli esseri e nel rivelarne le leggi costitutive» 61: l'osservazione del mondo e della realtà è il filo conduttore della storia dell'umano; studioso, da una parte, è ogni essere umano che ricerca, oltre che lo studioso in senso proprio, che fa ricerca; e, dall'altra parte, costitutività delle leggi traduce il senso di un che di calato in una legge naturale che è ragione, ragione naturale dell'umano, e non «norma ideale» 62 ambita, intendendo dire che le leggi naturali presentano sì il riflesso di una sorta di legge eterna (un principio immutabile = l'uomo sarà sempre umano), ma lasciandone intendere struttura e movimento, muovendo verso la scoperta dello scopo libero del mondo sociale umano attraverso le leggi istituite e terze, oltre quelle 'trovate'.

Qual è il limite di questa libertà dell'uomo? Secondo questo itinerario sul principio immutabile, la libertà si presenta limitata nel senso che l'universo non dipende unicamente dall'arbitrio dell'uomo, ne' tantomeno dal caso: sono sì le

⁵⁷ Ibidem.

⁵⁸ *Ivi*, p. 1.

⁵⁹ Ibidem.

⁶⁰ L. AVITABILE, *La filosofia del diritto in Pierre Legendre*, Torino, 2004, p. 74. Si osservi anche quanto afferma Cicerone: «...sunt dicti religiosi ex relegendo, ut elegantes ex eligendo, diligendo diligentes, ex intelligendo intelligentes; his enim in verbis omnibus inest vis legendi eadem quae in religioso...». Così in CICERONE, *De natura deorum ad M. Brutum liber secundus*, 28, 72.

⁶¹ G. LA PIRA, *Principî*, in Premessa, cit, p. 2.

⁶² L. STURZO, *La comunità internazionale e il diritto di guerra* (1928), Roma, 2003, p. 120.

azioni umane ad orientare costantemente la dimensione giuridico-esistenziale dell'umano, ma questa attività è orientata da un senso di un principio comune, che è quel principio immutabile ed immobile per il quale La Pira chiarisce che «la struttura giuridica e politica della società non pende ne' dall'arbitrio del legislatore ne' dall'arbitrio del politico» ⁶³ e, ricordando che *il compito dello studioso sta nell'osservare gli esseri e rivelarne le leggi costitutive*, La Pira individua l'oggetto e il fine di questa osservazione, che in un tutt'uno è lo scopo della ricerca. Con la 'struttura giuridica e politica' della società si esprime la realtà umana e, se essa 'struttura reale, giuridica e politica, non è condizionata dall'arbitrio – come afferma La Pira – del legislatore o del politico, allora essa trova un suo nucleo costitutivo, garante di ogni singola persona umana, proprio nel *diritto*, in quanto «il diritto non deve mai cedere il passo alla politica, la politica sempre al diritto» ⁶⁴. E quindi solo per mezzo dello *ius*, costitutivo della persona umana, questa potrà mai restare subordinata ad una qualunque totalità sistemica.

Tant'è che nel tracciare il disegno di ogni lavoro, nell'impegno quotidiano profuso da ogni persona e orientato a questo 'strutturarsi e formarsi' nella realtà, c'è una attesa di giusto svolgimento dello sviluppo della propria persona(lità) con le altre, in una direzione armonica in cui «c'è un desiderio di luce e di bene» 65 e quindi di giusto, la cui universalità è nella sua stessa affermazione, e ciò in quanto la ricerca del giusto si orienta da e con la ricerca del sapere, della sapienza, ponendo come speculari ed inscindibili verità e giustizia. Questo 'desiderio di luce' rappresenta l'attesa di riconoscimento di 'essere persona' e solo il diritto, che è terzo rispetto ad ogni parte, è il luogo di partecipazione universale di tutti, senza discriminazioni di alcun tipo o per appartenenze; anzi: vi è un vero e proprio 'compito' nel ricercare in ogni dimensione un bene di tutti, per tutti, traducendo integralmente il concetto stesso di res publica ed istituzioni. La dimensione terza ed imparziale di queste, insieme alla loro genesi giuridica, appunto lo ius, consente di poter nominare affermare con La Pira che l'essere umano non sopporta la sovranità di un altro essere umano in quanto non terza e, se la sopporta, è perché sovrana è la legge giusta, terza e imparziale, e non i rappresentanti legislativi o chi chiede di rispettarla. E, sempre in questa dimensione terza, compare il 'solidale', che si attua tra le differenziazioni nella indipendenza libera di ogni persona umana; questa, per dirsi tale, è legata alla (inter)dipendenza libera di tutte le altre persone: si sta nominando in La Pira il principio della solidarietà «che accomuna tutti gli

-

⁶³ G. LA PIRA, *Principî*, in Premessa, cit., p. 4.

⁶⁴ I. KANT, Scritti di storia, politica e diritto, Roma-Bari, 2011, p. 213.

⁶⁵ G. LA PIRA, Principî, cit., p. 3.

uomini»⁶⁶ e «fa sì che ciascuno sia in un certo senso *corresponsabile* per tutte le ingiustizie e i torti che si verificano»⁶⁷.

Se non vi fosse questo universale riconoscimento, e quindi la responsabilità, non vi sarebbe la persona umana, e quindi la libertà e – si chiede La Pira – dove risiederebbero «la dignità della persona, la libertà politica, l'eguaglianza giuridica?»⁶⁸.

È vero, come afferma La Pira, che «la volontà si determina liberamente in vista degli oggetti particolari» ⁶⁹, ma essa non sceglie in maniera indifferente, secondo contingenza, in quanto, se è libertà, «in questa libera scelta non è mai assente l'azione del primo impulso» ⁷⁰: il principio universale della persona umana, sopra ogni *cosa*, *dato* o *prodotto* della scienza e del progresso.

Quando questi, come accade, soppiantano la persona umana, e quindi i diritti: è qui che in La Pira si può notare l'alto contributo teoretico al diritto - posto nella discussione tra i problemi del pragmatismo della tecnica e quelli della metafisica immettendo nelle valutazioni del fenomeno giuridico una certa trascendenza dai tecnicismi sociali, come quelli normativi, e dai modelli imposti; essa consente di interrogarsi sulla qualità della persona e dell'umano, su quella del diritto, della politica e della giustizia, sulla società, sulla legge giusta come sovrana. Afferma La Pira che «queste distinzioni fra problemi tecnici e problemi 'metafisici' non sono distinzioni astratte, prive di valore concreto: c'è in esse in giuoco l'intiera valutazione della gigantesca crisi sociale contemporanea. Ormai ogni persona pensosa sa bene che al fondo di questa crisi non c'è un problema di sola tecnica economica o giuridica o politica: non è stato il problema della materie prime, o quello del salario giusto, o quello della concentrazione della proprietà privata, o quello della revisione di un trattato o di un confine a provocare queste crisi di proporzioni così smisurate: c'erano delle ragioni più profonde che hanno provocato la debolezza dell'edificio sociale»⁷¹. Su queste ragioni più profonde, ancora oggi, è chiesto fortemente, maggiormente al filosofo del diritto, di riflettere.

⁶⁶ A. ARGIROFFI-L. AVITABILE, Responsabilità, rischio, diritto e postmoderno. Percorsi di Filosofia e fenomenologia giuridica e morale, Torino, 2008, p. 43.

⁶⁸ G. LA PIRA, *Il valore della persona umana*, cit., p. 25.

⁶⁹ ID., *Principî*, cit., p. 7.

⁷⁰ Ibidem.

⁷¹ ID., Premesse alla politica, in Per una architettura cristiana dello Stato, cit., p. 6.